



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



COMUNE DI PEDEROBBA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PEDEROBBA -TV -
PER IL PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2016
CIG: 6300349C75**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DELL'APPALTO
ART.	3	AMMONTARE DELL'APPALTO
ART.	4	GESTIONE CIMITERIALE - SERVIZI RICHIESTI
ART.	5	CICLO DI ESUMAZIONI ORDINARIE (eventuali estumulazioni)
ART.	6	ULTERIORI PRESTAZIONI
ART.	7	SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
ART.	8	SEDE OPERATIVA, DIREZIONE TECNICA E REPERIBILITA'
ART.	9	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	10	MEZZI ED ATTREZZATURE
ART.	11	CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART.	12	VERIFICHE E CONTROLLI
ART.	13	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	CESSAZIONE ANTICIPATA
ART.	15	INDISPONIBILITA' TEMPORANEA
ART.	16	PERSONALE
ART.	17	CONTRATTO DI LAVORO
ART.	18	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	19	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	20	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	21	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	INADEMPIENZE E PENALITA'
ART.	24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	25	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	26	RECESSO
ART.	27	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	28	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	29	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	30	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale (di seguito CSA o Capitolato) l'affidamento del servizio di seppellimento delle salme, manutenzione ordinaria e verde, pulizia e custodia, ciclo esumazioni da eseguirsi presso i cimiteri comunali di Pederobba, Onigo e Covolo.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata annuale (presumibilmente dal 01/09/2015 al 31/08/2016) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di ripetere l'appalto in oggetto per due annualità per un totale potenziale di anni 3 (tre), alle stesse condizioni del contratto originario (salva revisione prezzi come da art. 22). L'opzione di ripetizione dell'appalto va esercitata dal Comune con una comunicazione che deve avvenire almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del periodo contrattuale. In assenza dell'esercizio del diritto di ripetizione il contratto scadrà di pieno diritto.

Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuale per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato risulta quantificabile in complessivi :

- € 4.290,00 oltre IVA per custodia, manutenzione cimiteri, pulizia compreso verde (importo canone annuale)

- € 8.110,00 oltre IVA per i servizi di seppellimento (importo annuale stimato)

e previsto un ciclo annuale di esumazioni ordinarie:

- € 4.800,00 oltre IVA per un numero stimato di interventi di esumazioni pari a n. 30

L'importo complessivo stimato, ivi inclusa la facoltà di due eventuali ripetizioni annuali, ammonta ad € 51.600,00 (1^ annualità e n. 2 eventuali ripetizioni) ed è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio.

ART. 4 - GESTIONE CIMITERIALE - SERVIZI RICHIESTI

Le prestazioni che dovranno essere erogate sono le seguenti:

a) Operazioni Cimiteriali

Le operazioni cimiteriali comprendono le seguenti prestazioni:

- la tenuta e l'aggiornamento dei registri di legge;
- l'esecuzione delle inumazioni in campo comune utilizzando le rotazioni in atto e portandole a compimento con regolarità e precisione, senza interruzione della progressione, rispettando gli spazi, i percorsi e gli allineamenti esistenti, compresa la sostituzione del materiale scavato con terreno vergine idoneo ai procedimenti di mineralizzazione;

- l'esecuzione delle tumulazioni in loculi o tombe di famiglia, compresi i materiali per la chiusura dei fori in mattoni pieni, in particolare:
 - a) tumulazione di salme in loculo o tomba di famiglia;
 - b) tumulazione di resti mortali in tomba di famiglia, loculo, cellette ossario, ossario comune;
 - c) collocazione di urna cineraria in cinerario comune, nicchia cineraria, loculo, tomba di famiglia;
- l'esecuzione delle riesumazioni autorizzate dalle competenti autorità comunali, giudiziarie e sanitarie;
- l'esumazione salme e raccolta resti mortali da destinare ad ossario comune, celletta ossario, loculo, tomba di famiglia o da trasferire in altro Comune;
- l'estumulazione di salme da trasferire in altro Comune o da inumare in fossa del campo comune per completamento del processo di mineralizzazione;
- l'estumulazione di salme e raccolta resti mortali da destinare ad ossario comune, celletta ossario, loculo, tomba di famiglia o da trasferire in altro Comune;
- la traslazione di salme da tomba di famiglia a loculo, da tomba di famiglia a tomba di famiglia, da loculo a tomba di famiglia;
- l'assistenza all'autorità giudiziaria in caso di autopsia e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai fini di legge;
- la collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dell'U.L.S.S. Di zona per le necessità ed esigenze che venissero a verificarsi in corso di appalto;
- l'esecuzione di tutte le prestazioni di polizia cimiteriale indicate nel D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e s.m.i., che si intende qui integralmente trascritto e l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Regolamento Comunale di polizia mortuaria e della L.R. N° 18 del 04.03.2010;

Le suddette operazioni dovranno essere svolte fino alle ore 12.00 del sabato, escludendo i sabati pomeriggio, le domeniche e i giorni festivi.

b) Servizio di pulizia e custodia

- l'apertura e la chiusura dei cancelli d'ingresso carrai;
- la pulizia degli ingressi, dei viali, dei portici e dei vialetti dell'area cimiteriale interna, con la sola esclusione delle aree in concessione per tombe di famiglia e cappelle private, compreso il diserbo manuale o con prodotti biologici delle erbe infestanti;
- l'affidatario ha l'obbligo di osservare le norme contenute nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e della L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 e nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- la potatura e la tenuta a regola delle siepi interne, delle alberature interne del cimitero, il conferimento a carico dell'appaltatore dei rifiuti vegetali raccolti durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto;
- la gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento è soggetta all'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, in particolare il D.P.R. 15.07.2003, n. 254, il

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, Legge Regionale 21 gennaio 2000 n° 3 e s.m.i..

c) Servizio di ordinaria e piccola manutenzione

- la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti cimiteriali (tinteggiatura interna delle celle mortuarie e dei magazzini, pulizia e disinfestazione delle superfici lavabili, espurgo di scarichi caditoie interne all'area, coloritura con antiruggine e smalto di inferiate, cancelli e portoni che presentino tracce di ruggine, sostituzione delle lampadine dei lampioni e dei loculi con pulizia delle sfere e della altre plafoniere, ingrassaggio delle cerniere dei cancelli, ecc.);
- La manutenzione delle stradine e dei campi inumativi, compresa l'integrazione di ghiaino che si renda necessario;
- la pulizia dei pozzetti delle acque bianche;
- l'annaffiatura di nuove piante o siepi messe a dimora;
- la manutenzione delle sepolture private delle quali si sia spenta la famiglia o la discendenza diretta;
- la ricolmatura di fosse sprofondate.

d) Collaborazione nella vigilanza per il rispetto delle disposizioni amministrative

- la vigilanza all'interno delle mura di cinta;
- la segnalazione all'Ufficio Polizia Municipale di danni o problemi che riguardano gli immobili del camposanto, i muri di cinta, le piante e quanto ad esser attinenti;
- l'indicazione all'Ufficio Polizia Locale di tutte le riparazioni o lavori di manutenzione alle sepolture, lapidi e monumenti di ragione dei privati;
- la collaborazione con la Polizia Locale comunale, nel lavoro di sorveglianza e segnalazione di abusi o inosservanza al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente da parte degli utenti.

ART. 5 - CICLO DI ESUMAZIONI ORDINARIE (EVENTUALI ESTUMULAZIONI)

Nel corso dell'annualità di espletamento del servizio è prevista l'esecuzione di operazioni ordinarie di esumazione ed eventuali estumulazioni relativamente a tutti e tre i cimiteri, con un numero annuo stimato complessivo di operazioni pari a n. 30.

L'affidatario deve svolgere, nei periodi che saranno indicati, tutte le operazioni previste come da elenco predisposto dall'amministrazione ottemperando alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene pubblica e di razionale gestione organizzativa cimiteriale, nel decoro e pieno rispetto verso il defunto e suoi familiari.

Indicazioni a carattere generale:

Nell'esecuzione delle operazioni l'aggiudicatario si atterrà al cronoprogramma e alle indicazioni impartite dall'ufficio Polizia Locale e si avvarrà di idonee attrezzature, proprie o di cui abbia la disponibilità, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei regolamenti comunali. Ad avvio delle attività dovrà provvedere a delimitare l'area di intervento

con appositi accorgimenti come il posizionamento di cartelli e/o palline, transenne di segnalazione nonché a garantire idonea schermatura del sito, sia per motivi di sicurezza sia per salvaguardare la delicatezza e la dignità del servizio, e utilizzando appropriati accorgimenti anche sotto il profilo della riservatezza delle operazioni.

Tutte le operazioni dovranno svolgersi evitando e/o limitando pericoli per i fruitori del cimitero o dell'area interessata, e in modo tale che non vi possano essere più di due casse aperte contemporaneamente e che alla fine della giornata siano concluse le operazioni di reinterro/chiusura dei lavori eseguiti e disponendo, comunque, al termine di ogni turno o giornata lavorativa, una idonea segnalazione di perimetrazione dell'area.

Per ciascuna operazione che viene eseguito su ogni singolo sito, dovrà essere redatto apposito verbale riportante l'indicazione dello stato di consistenza della salma (mineralizzata o indecomposta), di quanto viene ritrovato (oggetti, ecc.) in ciascuna sepoltura, eventuali osservazioni e/o decisioni dei familiari/aventi titolo presenti alle operazioni. Si provvederà alla raccolta a mano di ciascun resto osseo, svolgendo l'operazione con meticolosità, precisione e cura, con dotazione di apposito sacchetto in tessuto naturale, di colore scuro biodegradabile, munito di laccio di chiusura e di targhetta idonea su cui riportare nome-cognome del defunto, data di nascita e data di morte, cimitero di sepoltura, campo, nr. cippo o fossa, loculo. La fornitura di tale sacchetto è considerata compresa nell'appalto nelle quantità almeno necessarie e sufficienti al numero di operazioni annue da svolgere.

Se da collocarsi in sepoltura privata (dovrà essere trasferito l'intero contenuto del relativo sacchetto all'interno di idonea cassetta in zinco (ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990) che l'appaltatore dovrà fornire. Il trasferimento delle ossa avverrà con cura, cautela e precisione da parte degli addetti con abbigliamento decoroso ed in ordine eventualmente in presenza dei familiari; terminato l'inserimento delle ossa sarà eseguita la chiusura della cassetta per saldatura a stagno.

La ditta deve garantire il ripristino delle fosse e provvedere, al termine delle operazioni di esumazione, al livellamento finale del campo con eventuale aggiunta di sabbia e ghiaia.

Gli interventi consistono, indicativamente, in:

- ✓ rimozione della lapide o copri tomba, avendo cura di raccogliere le fotografie, croci lignee, arredi sacri, scritte o quant'altro atto a individuare l'identità del defunto, e consegna delle stesse all'incaricato cimiteriale o messa a disposizione dei parenti (se questi ne facciano richiesta);
- ✓ escavazione della fossa da eseguirsi a mano (o con adeguate attrezzature meccaniche ove fattibile) fino alla completa accessibilità del feretro;
- ✓ pulizia del coperchio, ricerca della targhetta di piombo contenente le generalità del defunto onde confrontarle con quella dell'ordine di esumazione;
- ✓ successiva apertura e verifica della mineralizzazione della salma utilizzando attrezzature ed indumenti monouso.
 - **Se la salma è completamente mineralizzata**
- ✓ raccolta resti ossei rinvenuti, pulizia e deposizione in ossario comune oppure riduzione dei resti della salma e loro collocazione in cassetta di lamiera zincata (fornita dalla ditta appaltatrice) con successiva sigillatura della stessa ed apposizione della targhetta recante i dati anagrafici del defunto;
- ✓ collocazione della cassetta in cellette ossario o nei campi per ossarietti oppure collocazione in altro luogo indicato dai familiari;

- ✓ completa bonifica delle fosse. L'operazione consisterà nella raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dall'attività di esumazione (residui lignei e metallici del feretro, imbottiture ed indumenti, cassa interna in zinco, qualsiasi altro manufatto o materiale rinvenuto in fase di esumazione) disinfezione e inserimento differenziato in adeguati contenitori monouso a perdere flessibile, forniti dall'Appaltatore, aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia e successivo smaltimento. Dovrà essere garantita la riduzione volumetrica delle parti in legno, e le lamiere di zinco e/o le altre parti metalliche rinvenute, pulite e adeguatamente sanificate. I rifiuti così confezionati andranno riposti in apposita area cimiteriale per il deposito/stoccaggio temporaneo, come da indicazioni del Direttore dell'esecuzione, prevedendo zone distinte per raccolta resti lignei (di cui va garantita la riduzione volumetrica) e indumenti e l'altra per le parti in zinco e /o metallo pulite e adeguatamente disinfettate. Le aree utilizzate per il deposito temporaneo devono essere mantenute in perfetto stato di pulizia e decoro.
- ✓ chiusura della fossa mediante reinterro del terreno scavato utilizzando, a completamento, terra recuperata da altre lavorazioni a deposito nell'ambito del cimitero;
- ✓ sgombero del terreno eccedente e pulizia della zona circostante la fossa con trasporto di rottami, lapide, cippo, ecc., in discarica autorizzata esterna;
- ✓ livellamento manuale e sistemazione del terreno;
- ✓ mantenimento nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno onde eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento.
 - **Se la salma non è completamente mineralizzata**

Constatato lo stato di "spoglie mortali" ovvero in presenza di salma si procederà:

- ✓ alla ricomposizione dei resti non mineralizzati in apposito contenitore biodegradabile fornito dalla ditta affidataria;
- ✓ all'applicazione di targhetta metallica in cui saranno riportati gli estremi anagrafici del defunto secondo disposizioni del competente ufficio comunale;
- ✓ al trasferimento presso la nuova fossa preventivamente predisposta dalla impresa stessa in idonea area del cimitero comunale come da indicazioni ufficio competente;
- ✓ allo spargimento di idonei e specifici composti chimici a base di microrganismi a largo spettro d'azione allo scopo di riattivare il processo di mineralizzazione (Circolare Ministero della Salute n. 10 del 31/7/1998);
- ✓ alla sistemazione della relativa tomba con la posa del cippo e degli accessori rimossi nonché pulizia dell'area.

ESTUMULAZIONI ORDINARIE (eventuali)

L'estumulazione ordinaria di salma comprende:

- ✓ la rimozione e ricollocamento del sigillo in marmo;
- ✓ la demolizione del tamponamento del tumulo, costituita da piastra di cemento o muratura in laterizio; inclusi carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del materiale di demolizione non riutilizzabile;
- ✓ il recupero di tutti i resti della salma (ossa) e loro deposito nell'ossario comune;
- ✓ la disinfezione e tinteggiatura del tumulo, inclusa la fornitura dei necessari prodotti;

- ✓ recupero, riduzione e deposito, secondo la normativa vigente, dei resti dei cofani in legno e zinco e del vestiario;
- ✓ ogni altro onere e carico, ivi compreso la fornitura, l'impiego e la rimozione delle attrezzature ed opere provvisorie, necessario per dare l'intervento perfettamente eseguito a norma ed in totale sicurezza degli operatori impiegati e delle persone presenti, a qualsiasi altezza.

Eventuali diverse disposizioni saranno impartite dall'ufficio preposto, considerate anche le richieste dei familiari.

ART. 6 - ULTERIORI PRESTAZIONI

Qualora nell'ambito dell'appalto si rendesse necessario eseguire ulteriori prestazioni si provvederà in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario a concordare modalità e termini di esecuzione.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario programmerà autonomamente i servizi richiesti nel rispetto del presente capitolato Speciale d'Appalto, garantendo sempre la serietà, la rapidità e l'efficienza dei servizi cimiteriali, impiegando il tempo necessario senza dar luogo a rilievi da parte del Responsabile del servizio. Gli stessi dovranno essere effettuati usando la massima diligenza ed ordine.

Qualora fosse richiesta l'effettuazione di esequie oltre l'orario stabilito per l'apertura e la chiusura dei cimiteri, il servizio di seppellimento della salma dovrà comunque essere assicurato senza che la ditta, per tale fatto, possa accampare diritti ed indennizzi o compensi extra a quanto fissato nell'offerta per detto servizio.

L'appaltatore dovrà apporre all'ingresso di ogni cimitero una targa recante il proprio indirizzo ed il numero di telefono.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo casi di forza maggiore. Il servizio è, altresì, da considerarsi "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 Legge 146/90 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. pertanto l'Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 8 - SEDE OPERATIVA, DIREZIONE TECNICA E REPERIBILITA'

La Ditta dovrà indicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio o comunque entro 1 (un) mese dall'inizio dello stesso, una propria sede/ufficio operativo ufficio operativo entro un raggio di 50 km dal capoluogo comunale dotato di collegamento telefonico con disponibilità di telefax (sempre attivo) e posta elettronica cui poter far riferimento per le comunicazioni.

La ditta appaltatrice deve, inoltre, indicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del proprio direttore tecnico/responsabile del servizio, completo di recapito telefonico e domicilio, che rappresenterà a tutti gli effetti l'affidatario stesso e dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, inclusi i giorni festivi 24 ore/365 giorni. In caso di assenza del tecnico/responsabile del servizio per qualsiasi causa (ferie, malattia, ecc...), la ditta appaltatrice dovrà tempestivamente comunicare al Comune il nominativo di un suo sostituto, completo di rispettivo recapito telefonico, che dovrà ugualmente essere reperibile in qualsiasi momento, inclusi i giorni festivi.

La reperibilità per il servizio dovrà essere garantito durante tutta la durata del contratto.

Qualora in caso di irreperibilità del direttore tecnico/responsabile del servizio o del suo sostituto l'ente appaltante dovesse ricorrere ad altre ditte per l'esecuzione di servizi cimiteriali, le spese sostenute per tali servizi saranno completamente addebitate alla ditta appaltatrice.

Il direttore tecnico/responsabile del servizio costituirà l'interlocutore privilegiato nei rapporti Comune-Appaltatore, soprattutto in occasione di comunicazione per seppellimenti od altri interventi di polizia cimiteriale.

ART. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- ✓ la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 19;
- ✓ la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 18.

ART. 10 - MEZZI ED ATTREZZATURE

L'Affidatario è tenuto a disporre dei mezzi e delle attrezzature minimi indispensabili per l'espletamento dei servizi.

L'impiego delle attrezzature, specialmente di quelle funzionanti con motore a scoppio, dovrà svolgersi preferibilmente al mattino e comunque non durante il normale orario di sonno e riposo della cittadinanza né tantomeno durante lo svolgimento di riti funebri, commemorazioni e funzioni religiose.

Dette attrezzature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecnicamente efficienti dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori nonché gli utenti.

Tutto il materiale di consumo (sabbia, cemento, mattoni pieni, ecc.) necessario per lo svolgimento dei lavori è a carico della ditta affidataria, con esclusione di quello eventualmente indicato nel presente contratto a carico del Comune.

ART. 11 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunicherà alla ditta affidataria il luogo ed il giorno in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, l'Amministrazione avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. L'Amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione del deposito cauzionale presentato nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà da apposito atto. Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'impresa. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della ditta affidataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla ditta affidataria verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di 10 giorni dalla consegna, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento/PEC inviata alla ditta affidataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale anche a mezzo dei propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato della Ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile della buona riuscita del servizio e non potrà mai invocare, a sollievo della propria responsabilità, il fatto dell'eventuale presenza del suddetto personale di controllo.

Sarà cura dell'appaltatore preavvisare il competente l'ufficio comunale di ogni intervento/servizio che sarà effettuato e del quale dovrà essere redatto apposito verbale da consegnare o inviare entro le 24 ore all'ufficio stesso.

ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto specifico all'impresa di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intenderà l'affidatario.

ART. 14 - CESSAZIONE ANTICIPATA

Qualora l'affidatario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificativo motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

ART. 15 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA

Qualora, per causa di forza maggiore, l'appaltatore non potesse temporaneamente assicurare totalmente o parzialmente il servizio egli dovrà assumersi gli oneri per l'intervento sostitutivo che sarà effettuato dal Comune di Pederobba.

ART. 16 - PERSONALE

L'Impresa dovrà disporre del personale necessario allo svolgimento del servizio munito del cartellino di riconoscimento, ed è inoltre tenuta alla stretta osservanza delle Leggi in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 nonché delle norme concernenti i contratti pubblici in generale.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso, confacente con le particolari funzioni e condizioni del servizio, osserverà tutte le disposizioni che saranno impartite ed agirà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

L'Affidatario si impegna a sostituire, a giudizio dell'Amministrazione ed a sua semplice richiesta, il personale ritenuto inadatto dall'Amministrazione stessa. La Ditta dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la categoria e gli obblighi previdenziali, assicurativi e di sicurezza.

ART. 17 - CONTRATTO DI LAVORO

Il personale impiegato nel servizio è sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria e rimane escluso qualsiasi rapporto di lavoro diretto con l'Amministrazione Comunale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia dei servizi oggetto del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria è altresì responsabile:

- a) dell'osservanza di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi sindacali integrativi, delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori, diritto al lavoro dei disabili e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- b) dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, sull'assistenza e previdenza del lavoratore impiegato nell'esecuzione del servizio in argomento e libera fin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che possa derivare dall'espletamento dei servizi medesimi.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti fino alla regolarizzazione della posizione, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di comminare le sanzioni di cui all'art. 21 presente capitolato e di risolvere il contratto in caso di persistente inadempienza.

La ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, le norme del C.C.N.L. e le disposizioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta aggiudicataria sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

La suddetta copertura assicurativa, stipulata con compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione all'Amministrazione Comunale nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa. Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Impresa.

Copia della polizza di seguito indicata dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio stesso, pena la risoluzione del contratto e comunque la revoca dell'aggiudicazione.

Caratteristiche POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o Prestatori d'opera (RCO) dovrà essere stipulata con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a Euro 3.000.000,00. Resta inteso che la garanzia dovrà essere estesa alle eventuali responsabilità di soggetti terzi di cui la ditta aggiudicataria potrà avvalersi a qualsiasi titolo nel conseguimento del fine previsto dall'appalto

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del

contratto. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per la durata del contratto una cauzione definitiva fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussoria è prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, emessa da un istituto autorizzato, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata per l'applicazione di penali (art. 20 del presente capitolato) o per risarcire il danno che l'Amministrazione abbia patito in corso di esecuzione del

contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso per i servizi cimiteriali verrà corrisposto dal Comune, su presentazione di regolare fattura, con cadenza trimestrale, tenuto conto dei ribassi parziali offerti in sede di gara per i rispettivi servizi. La fattura dovrà, altresì, specificare le prestazioni eseguite in termini di quantità e tipologia.

La fattura dovrà:

- ✓ essere intestata al Comune di Pederobba - Piazza Case Rosse 14 - 31050 PEDEROBBA (C.F. 83001210265 - P.I. 01199310267);
- ✓ indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento;
- ✓ riportare il codice CIG;
- ✓ riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- ✓ indicare la dicitura *"Iva da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"*, in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore;
- ✓ riportare gli estremi della determinazione del responsabile di area di affidamento del servizio (data e numero cronologico) e relativo numero di impegno contabile.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa;
- la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli Enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI

A partire dalla prima ripetizione del servizio, si applica l'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, in base alla rilevazione di cui all'art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 e l'adeguamento avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di cui al presente Capitolato, evidenziati al precedente art. 4, sono previste le seguenti sanzioni e penalità in funzione delle specifiche inadempienze o anomale prestazioni:

	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	PENALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE
1	uso di abiti da lavoro non conformi alle norme di tutela del lavoratore oppure indecoroso o sporco (per ciascun lavoratore inadempiente)	€ 100,00
2	utilizzo di materiali, attrezzi e mezzi d'opera non idonei o pericolosi (per ciascun mezzo)	€ 100,00
3	abbandono o stoccaggio improprio di materiali e/o attrezzature da lavoro con costituzione di situazioni di pericolo (per ogni giorno)	€ 100,00
4	eccessiva velocità nel trasferimento dei mezzi d'opera nel recinto cimiteriale (per ogni contestazione effettuata)	€ 150,00
5	espletamento dei servizi senza adottare un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone da parte del personale addetto (per ogni contestazione effettuata)	€ 100,00
6	impiego di attrezzature particolarmente rumorose durante lo svolgimento dei riti funebri, delle commemorazioni o delle funzioni religiose (per ogni contestazione effettuata)	€ 100,00
7	danneggiamenti ai beni pubblici e privati (tombe, manufatti sepolcrali, ecc) (per ciascun danneggiamento)	€ 250,00 (minimo)
8	ritardo nell'esecuzione di interventi urgenti formalmente richiesti (per ogni giorno di ritardo)	€ 200,00
9	ritardo nella costituzione ufficio/sede operativa di cui all'art. 8 (per ogni giorno di ritardo)	€ 50,00

Nel caso in cui si rilevi **per la terza volta** l'inosservanza, anche non consecutiva, di uno dei punti sopra esposti, nell'ambito di una annualità, **si raddoppia** la penalità/sanzione sopra prevista.

La risoluzione del contratto potrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale dopo dieci giorni anche non consecutivi di mancata (riscontrata e denunciata) esecuzione del servizio nel corso di una stessa annualità, ovvero in caso di parziale esecuzione dello stesso, per responsabilità imputabile esclusivamente alla ditta, ed indipendentemente dalla parte di servizio eventualmente eseguita prima dell'interruzione.

Nel caso di ritardo di oltre dieci giorni nell'avvio dei servizi a seguito di consegna degli stessi, per l'eventuale risoluzione del contratto trova applicazione il precedente art. 11 (consegna del servizio).

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni l'Amministrazione potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell'impresa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con pec, lettera raccomandata a.r. o telegramma o fax. Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di **cinque** giorni dal ricevimento della

comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto nelle disposizioni dei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 Codice Civile;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio concesso in appalto;
- cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- mancata costituzione dell'ufficio/sede operativa di cui all'art. 8 entro due mesi dall'avvio del servizio;
- accertamento cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 26 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 27 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 3 lett. B) del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 28 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 29 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve eleggere il proprio domicilio presso la sede operativa. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di servizi di cui all'all. IIB;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di servizi di cui all'all. IIB;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- DPR n. 285 del 10/9/1990

- DPR 15.7.2003 n. 254
- Legge Regionale 04.03.2010 n. 18
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	9	ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	13	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	CESSAZIONE ANTICIPATA
ART.	15	INDISPONIBILITA' TEMPORANEA
ART.	17	CONTRATTO DI LAVORO
ART.	19	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	INADEMPIENZE E PENALITA'
ART.	24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	25	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	26	RECESSO
ART.	27	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	28	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	29	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	30	CONTROVERSIE